

# Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 04/10/2018

## Impresa sociale, utili e avanzi di gestione detassati se reinvestiti

di Gabriele Sepio

Utili e avanzi di gestione detassati se reinvestiti. Questo uno degli aspetti approfonditi dal documento pubblicato ieri dal Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti ([clicca qui per consultarlo](#)), che fa il punto sul nuovo regime fiscale dell'impresa sociale (Dlgs 112/2017), anche alla luce delle modifiche introdotte con il decreto correttivo (Dlgs 95/2018).

Di particolare interesse per i professionisti che saranno chiamati in causa per l'adeguamento alla nuova normativa sono le novità di carattere tributario dell'impresa sociale, che per la volta riceve un regime fiscale ad hoc con la riforma (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea). Nel dettaglio, ai fini delle imposte dirette non sono imponibili gli utili e avanzi di gestione accantonati in apposite riserve e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (in base all'articolo 3, commi 1 e 2, del Dlgs 112/2017). Come osservato dai commercialisti, invece, sono stati esclusi dall'agevolazione gli utili/avanzi destinati ad aumento gratuito del capitale (prima detassati) ed è stato chiarito che non comporta decadenza dal beneficio l'utilizzo delle riserve a copertura perdite (sempre che non vengano distribuiti utili finché le riserve non sono ricostituite) e la distribuzione di ristorni ai soci.

Oltre a ciò, gli operatori dovranno considerare le nuove misure agevolative introdotte per le imprese sociali, variabili a seconda della forma giuridica dell'ente. Per le sole imprese costituite in forma societaria o di fondazione sono previsti incentivi per coloro che effettuano investimenti, sotto forma di detrazioni/deduzioni dal reddito, sulla falsariga di quanto già fatto per le start-up innovative. Ciò, solo per gli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 (entrata in vigore del Dlgs 112/2017) e diretti ad imprese che abbiano

acquisito la qualifica da non più di 5 anni (con un periodo minimo di detenzione di 5 anni). Le imprese non in forma societaria e le cooperative sociali, invece, applicheranno tutte le altre agevolazioni del Codice del Terzo settore (Cts), come le detrazioni/deduzioni a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali e le agevolazioni in materia di imposte indirette all'articolo 82 del Cts. Per tutte le imprese sociali (a prescindere dalla forma giuridica) è prevista poi l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle ipocatastali agli atti traslativi a titolo oneroso relativi a beni immobili (articolo 82, comma 4).

Il documento chiude con un occhio ai nuovi adempimenti fiscali derivanti dalla riforma. L'amministrazione finanziaria ha già modificato i modelli di dichiarazione dei redditi inserendo una casella «impresa sociale» da flaggare per poter compilare i campi dedicati ai nuovi regimi fiscali (anche se tale possibilità è subordinata all'autorizzazione europea). Tale casella dovrà essere barrata anche dalle cooperative sociali (che con la riforma passano da Onlus di diritto a imprese sociali di diritto), le quali – come evidenziato dai commercialisti – potrebbero trovarsi a dover flaggare anche il campo «Onlus», laddove al momento dell'autorizzazione europea non dovesse ancora essere efficace l'abrogazione della normativa Onlus (che decorre dalla messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore).